



Bruxelles, 21 febbraio 2020
(OR. en)

5623/1/20
REV 1

LIMITE

AGRI 39
AGRIFIN 7
AGRIORG 7
AGRISTR 3
CODEC 62

Fascicoli interistituzionali:

2019/0254(COD)
2018/0216(COD)
2018/0218(COD)
2018/0217(COD)

DOCUMENTO DI LAVORO

Origine: presidenza

Destinatario: delegazioni

n. doc. Comm.: 13643/19 + ADD1

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicazione nell'anno 2021
- Modifiche proposte dalla presidenza

Further to the technical examination carried out by the Working Party on Horizontal Agricultural Questions (WP HAQ) on 13 November 2019, 5 December 2019, 24 January 2020 and 7 February, delegations will find in the Annex amendments to the Commission proposal suggested by the Presidency.

These suggestions take on board in so far as possible the comments made by delegations both orally and in writing. Text in **bold** and underlined denotes text added to the Commission proposal and [...] denotes text deleted from the Commission proposal.

Changes compared to the previous version of this document are highlighted in grey.

This document will be presented by the Presidency and discussed in the WP HAQ on 27 February under the Transitional regulation item.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicazione nell'anno 2021¹

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ Il presente testo è tuttora soggetto a esame giuridico e tecnico.

² GU C del , pag.

³ GU C del , pag.

considerando quanto segue⁴:

- (1) Le proposte legislative della Commissione⁵ sulla politica agricola comune (PAC) dopo il 2020 miravano a permettere alla PAC di affrontare più efficacemente le sfide attuali e future, quali i cambiamenti climatici o il ricambio generazionale, continuando nel contempo a sostenere gli agricoltori dell'Unione in vista di un settore agricolo sostenibile e competitivo. Tali proposte sono strettamente connesse al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027.
- (2) La Commissione ha proposto di collegare la PAC all'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"). Nell'ambito del nuovo quadro giuridico, l'Unione deve fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi della PAC e i requisiti di base, mentre gli Stati membri devono assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere gli obiettivi e conseguire i target finali. Di conseguenza, gli Stati membri devono elaborare piani strategici della PAC che devono essere approvati dalla Commissione e attuati dagli Stati membri.
- (3) La procedura legislativa non è stata conclusa in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione di preparare tutti gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021, come inizialmente proposto dalla Commissione.

⁴ Tutti i considerando saranno soggetti a revisione finale per garantirne la coerenza con l'articolato.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2018)392 final - 2018/0216 (COD); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, COM(2018)393 final - 2018/0217 (COD); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, COM(2018) 394 final/2.

- (4) Pertanto, per assicurare un sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, l'Unione dovrebbe continuare a concedere tale sostegno per un anno supplementare alle condizioni del quadro giuridico esistente, che copre il periodo 2014-2020. Il quadro giuridico esistente è stabilito in particolare dai regolamenti (UE) n. 1303/2013⁶, (UE) n. 1305/2013⁷, (UE) n. 1306/2013⁸, (UE) n. 1307/2013⁹, (UE) n. 1308/2013¹⁰, (UE) n. 228/2013¹¹ e (UE) n. 229/2013¹² del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, per agevolare la transizione dai regimi di sostegno attuali al nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2022, è opportuno disporre norme che stabiliscano come integrare determinati aiuti concessi su base pluriennale nel nuovo quadro giuridico.

⁶ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁸ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁹ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁰ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹¹ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

¹² Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

- (5) In considerazione del fatto che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo rurale nel 2021, gli Stati membri che dimostrano di essere a rischio di esaurire i fondi e di non potere assumere nuovi impegni giuridici conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero avere la possibilità di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2021 e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per l'esercizio 2021. I programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto [...] ambiziosi in materia di ambiente e di clima.
- (6) Poiché alcuni Stati membri potrebbero ancora disporre di fondi forniti dall'Unione in anni precedenti, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di non prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o di non prorogare alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale. Tali Stati membri dovrebbero poter trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per il 2021, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR assegnata ai programmi regionali di sviluppo rurale che non sono stati prorogati, alle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2022 al 2025, conformemente al regolamento (UE) .../... del Consiglio [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]¹³.
- (7) Per consentire alla Commissione di stabilire la necessaria pianificazione finanziaria e di operare gli adeguamenti corrispondenti delle ripartizioni annuali del sostegno dell'Unione indicate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, poco tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale e, nel caso dei programmi regionali di sviluppo rurale, quali di tali programmi intendono prorogare e quindi quale importo corrispondente della dotazione di bilancio per il 2021 non deve essere trasferito agli esercizi successivi.

¹³ Regolamento QFP, GU L del [...], pag. [...].

- (8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al FEASR e ad alcuni altri Fondi che operano nell'ambito di un quadro comune. Tale regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ai programmi finanziati dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare tale periodo fino al 31 dicembre 2021. Per tali Stati membri, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe continuare a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per l'anno di programmazione 2021.
- (9) Alcune scadenze previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per le relazioni di attuazione, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post e i rapporti di sintesi, l'ammissibilità delle spese e il disimpegno, nonché gli impegni di bilancio non vanno al di là del periodo di programmazione 2014-2020. Tali scadenze dovrebbero essere adattate per tener conto della proroga della durata del periodo durante il quale possono essere attuati i programmi relativi al sostegno del FEASR.

- (10) Il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione¹⁵ prevedono che le spese relative a determinati impegni a lungo termine assunti a norma di taluni regolamenti che concedevano un sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 debbano continuare a essere pagate dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, a determinate condizioni. Tali spese dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili per la durata del rispettivo impegno giuridico alle stesse condizioni nell'anno di programmazione 2021. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è altresì opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a misure del regolamento (UE) n. 1305/2013 cui si applica il sistema integrato di gestione e di controllo dovrebbero essere soggetti a detto sistema integrato di gestione e di controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati entro il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
- (11) Per motivi di coerenza con gli altri Fondi disciplinati dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC del Parlamento europeo e del Consiglio]¹⁶, il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite in detto regolamento.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

¹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*titolo completo*] (GU L ... del ..., pag. ...).

- (12) Nel 2015, al momento dell'assegnazione dei diritti all'aiuto (o del ricalcolo per gli Stati membri che mantenevano i diritti esistenti) a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, alcuni Stati membri hanno commesso errori nella determinazione del numero o del valore di tali diritti. Molti di questi errori, anche nel caso in cui riguardino un singolo agricoltore, influiscono sul valore dei diritti all'aiuto per tutti gli agricoltori e per tutti gli anni. Alcuni Stati membri hanno commesso errori anche dopo il 2015, nell'assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva (ad esempio nel calcolo del valore medio). Generalmente tali mancanze sono soggette a una rettifica finanziaria fino a quando lo Stato membro interessato non adotta misure correttive. Tenuto conto del tempo trascorso dalla prima assegnazione, degli sforzi compiuti dagli Stati membri per stabilire e, se del caso, rettificare i diritti, nonché ai fini della certezza del diritto, il numero e il valore dei diritti all'aiuto dovrebbero essere considerati legittimi e regolari a decorrere da una determinata data.
- (13) Tuttavia, la conferma dei diritti all'aiuto non esenta gli Stati membri dalla loro responsabilità, nell'ambito della gestione condivisa del FEAGA, di garantire la tutela del bilancio dell'Unione dalle spese irregolari. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la conferma dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori prima del 1° gennaio 2020 non dovrebbe pregiudicare la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito ai pagamenti irregolari concessi per un qualsiasi anno civile fino al 2020 compreso, a seguito di errori nel numero o nel valore di tali diritti all'aiuto.
- (14) Alla luce del fatto che i piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri in conformità del nuovo quadro giuridico devono essere applicabili dal 1° gennaio 2022, è opportuno stabilire norme transitorie per regolamentare la transizione dai regimi di sostegno esistenti al nuovo quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ [regolamento sui piani strategici della PAC].

¹⁷ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*piani strategici della PAC*] (GU L ... del ..., pag. ...).

- (15) Determinate spese riguardanti alcuni impegni a lungo termine assunti a norma dei regolamenti che concedevano il sostegno allo sviluppo rurale prima del regolamento (UE) n. 1305/2013 erano ancora ammissibili nel periodo di programmazione 2014-2020. Tranne i casi in cui la durata di questi impegni a lungo termine sia scaduta, queste spese dovrebbero continuare a essere ammissibili durante il periodo coperto dal piano strategico della PAC per la durata dei rispettivi impegni giuridici, al tasso di contributo applicabile nello stesso periodo e a condizione che siano incluse nel piano strategico della PAC e che le spese siano eseguite conformemente al regolamento (UE) [regolamento orizzontale]. Lo stesso dovrebbe valere per determinati impegni a lungo termine che sono stati assunti a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013. A tale riguardo è opportuno chiarire che gli impegni giuridici assunti nell'ambito di misure che corrispondono a tipi di interventi basati sulle superfici e sugli animali stabiliti nel piano strategico della PAC dovrebbero essere soggetti al sistema integrato di gestione e controllo e che i pagamenti relativi a tali impegni giuridici devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
- (16) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e prevede taluni regimi di aiuto negli articoli da 29 a 60. Tali regimi di aiuto dovrebbero essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri quali interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere da a) a e), del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Per assicurare coerenza e continuità, nonché una transizione agevole tra i regimi di aiuto del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i tipi di interventi settoriali del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], è opportuno stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuto per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale i futuri piani strategici della PAC degli Stati membri hanno effetti giuridici.
- (17) Per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano prorogati al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda i regimi di aiuto nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire norme riguardanti la modifica o la sostituzione dei programmi operativi.

- (18) Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuto nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è necessario stabilire norme che consentano di continuare ad applicare tali regimi di aiuto fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione. Per questo periodo è pertanto opportuno continuare ad applicare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2021 e fino al termine di tali regimi di aiuto.
- (19) Per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno limitare a un periodo massimo di tre anni¹⁸ la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica e **il benessere degli animali** [...].La proroga degli impegni esistenti dovrebbe essere limitata a un anno.
- (20) Il FEASR dovrebbe poter finanziare lo sviluppo locale di tipo partecipativo istituito conformemente alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [nuovo RDC]. Tuttavia, per evitare di avere fondi inutilizzati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'anno di programmazione 2021, gli Stati membri che decidono di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale al 31 dicembre 2021 e che si avvalgono inoltre della possibilità di trasferire importi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale dovrebbero poter applicare l'assegnazione minima del 5% per lo sviluppo locale di tipo partecipativo unicamente al contributo del FEASR allo sviluppo rurale prorogato al 31 dicembre 2021, calcolato prima del trasferimento degli importi dai pagamenti diretti.
- (21) Per garantire la continuità durante il periodo transitorio, è opportuno mantenere per il 2021 la riserva per le crisi nel settore agricolo e stabilire l'importo corrispondente della riserva per tale anno.
- (22) Per quanto riguarda le modalità di prefinanziamento dal FEASR, è opportuno precisare che, qualora gli Stati membri decidano di prorogare il periodo 2014-2020 al 31 dicembre 2021, ciò non dovrebbe comportare la concessione di prefinanziamenti supplementari per i programmi in questione.

¹⁸ **Da discutere dopo la riunione del CSA del 24 febbraio.**

- (23) Attualmente l'articolo 11 del regolamento (UE) n.1307/2013 prevede per gli Stati membri soltanto l'obbligo di comunicare la loro decisione e il prodotto stimato connesso alla riduzione della parte dell'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile superiore a 150 000 EUR per gli anni dal 2015 al 2020. Per garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero comunicare anche le proprie decisioni e il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021.
- (24) L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per gli anni civili dal 2014 al 2020. Per garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere concessa anche per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022).
- (25) Per consentire alla Commissione di stabilire i massimali di bilancio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4 e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario che gli Stati membri notifichino le loro decisioni relative alle dotazioni finanziarie per ciascun regime per l'anno civile 2021 entro il 1° agosto 2020.
- (26) L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un adeguamento lineare del valore dei diritti in caso di modifica del massimale del regime di pagamento di base da un anno all'altro in seguito a determinate decisioni prese dagli Stati membri che incidono sul massimale del regime di pagamento di base. La proroga dell'allegato II di tale regolamento per i massimali nazionali dopo l'anno civile 2020 e le eventuali modifiche annuali a partire da tale data potrebbero incidere sul massimale del regime di pagamento di base. Pertanto, per consentire agli Stati membri di rispettare l'obbligo di assicurare che la somma del valore dei diritti e delle riserve sia uguale al massimale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento, è opportuno prevedere un adeguamento lineare per adattarsi alla proroga o alle modifiche di detto allegato II durante il periodo transitorio. Inoltre, per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri, è opportuno permettere loro di adeguare il valore dei diritti o della riserva, eventualmente con tassi di adeguamento diversi.

- (27) Conformemente al quadro giuridico attuale, nel 2014 gli Stati membri hanno comunicato le loro decisioni fino all'anno civile 2020 sulla ripartizione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base tra le regioni e sulle eventuali modifiche annue progressive per il periodo coperto dal regolamento (UE) n. 1307/2013. È necessario che gli Stati membri notifichino tali decisioni anche per l'anno civile 2021.
- (28) Il meccanismo di convergenza interna è il processo principale per ottenere una distribuzione più equa del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori. Diventa sempre più difficile giustificare differenze significative a livello individuale sulla base di vecchi riferimenti storici. Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, il modello di base di convergenza interna consiste nell'applicazione, da parte degli Stati membri, di un tasso forfettario uniforme per tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale a partire dal 2015. Tuttavia, per garantire una transizione più agevole verso un valore uniforme, è stata prevista una deroga che consente agli Stati membri di differenziare i valori dei diritti all'aiuto applicando una convergenza parziale, detta anche "modello tunnel", tra il 2015 e il 2019. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale deroga. Per progredire verso una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono continuare a convergere verso una media nazionale o regionale dopo il 2019, anziché passare a un tasso forfettario uniforme o mantenere il valore dei diritti ai livelli del 2019. Essi dovrebbero comunicare ogni anno la loro decisione per l'anno successivo.
- (29) L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva che tengano conto delle tappe annue del massimale nazionale stabilito nell'allegato II di detto regolamento, secondo una gestione "pluriennale" della riserva. Tali norme dovrebbero essere adattate per tenere conto del fatto che è possibile modificare il valore sia di tutti i diritti assegnati che della riserva per adeguarsi alla variazione dell'importo di cui all'allegato II tra un anno e l'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri che non hanno raggiunto un tasso forfettario entro il 2019, la convergenza interna è attuata su base annua. Per gli anni civili 2020 e 2021, solo il valore del diritto all'aiuto per l'anno in corso deve essere determinato nell'anno di assegnazione. Il valore unitario dei diritti da assegnare dalla riserva in un determinato anno dovrebbe essere calcolato dopo l'eventuale adeguamento della riserva conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento. Negli anni successivi, il valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva dovrebbe essere adeguato conformemente all'articolo 22, paragrafo 5.

- (30) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento sui piani strategici della PAC (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] consente agli Stati membri di attuare un sostegno di base al reddito con le stesse modalità, ossia senza l'assegnazione di diritti all'aiuto sulla base di riferimenti storici. È pertanto opportuno autorizzare la proroga dell'RPUS nel 2021.
- (31) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consentono agli Stati membri di riesaminare annualmente le loro decisioni in materia di pagamento redistributivo.

(31 bis) L'articolo 52, paragrafo 10, del regolamento (UE)n. 1307/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che consentono agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato facoltativo possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento. L'obiettivo è quello di assicurare la massima coerenza possibile tra i regimi dell'Unione destinati a settori che possono essere caratterizzati da squilibri strutturali del mercato. È pertanto opportuno estendere tale conferimento di potere per coprire anche l'anno 2021.

- (32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.
- (33) Per quanto riguarda il chiarimento sulla convergenza a partire dall'anno 2020, l'articolo 10, punto 6, dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (34) Inoltre, le modifiche dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il regolamento (UE) .../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni transitorie

Capo I

Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'anno di programmazione 2021 e proroga di determinati periodi a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1310/2013

Articolo 1¹⁹

Proroga del periodo per i programmi sostenuti dal FEASR

1. Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri che rischiano, a causa della mancanza di risorse finanziarie, di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono prorogare il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2021.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di cui al primo comma notificano la loro decisione alla Commissione entro **(dieci)**²⁰ giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se gli Stati membri hanno presentato una serie di programmi regionali conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale notifica contiene anche informazioni su quali programmi regionali devono essere prorogati e sulla dotazione di bilancio corrispondente nell'ambito della ripartizione annuale per il 2021 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

¹⁹ Il fatto che la modifica dei programmi di sviluppo rurale non conti come modifica rispetto al numero massimo di modifiche dei programmi previsto in base all'articolo 12 del regolamento 1305/2013 nel regolamento 808/2014 sarà risolto mediante modifica del regolamento 808/2014. Si procederà nello stesso modo per quanto riguarda la scadenza per la presentazione di modifiche dei programmi alla Commissione di cui al regolamento 808/2014.

²⁰ Da discutere in una fase successiva qualora vi sia margine per prorogare tale scadenza.

Se la Commissione ritiene che una proroga del periodo di cui al primo comma non sia [...] giustificata, ne informa lo Stato membro entro [...] **tre** settimane dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma. **In tal caso, entro tre settimane, lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di revocare o mantenere la propria decisione, dandone motivazione.**

La notifica di cui al secondo comma lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per l'anno 2021 di cui all'articolo 11, [...] lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica si prefigge di mantenere almeno **la stessa** [...] **quota** complessiva di **contributo** [...] del FEASR **riservato alle** misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

2. Per gli Stati membri che decidono di non avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica l'articolo [8] del regolamento (UE).../... [regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027].

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1 solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all'importo stabilito per lo Stato membro per l'esercizio 2021 nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno le dotazioni di bilancio notificate a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Articolo 2

*Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi **sostenuti dal FEASR***

1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 continua ad applicarsi ai programmi sostenuti dal FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 e ai programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 76, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono prorogati di un anno.
- 2. bis Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri modificano i propri target finali fissati nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di stabilire target finali per il 2024. Per tali programmi, i riferimenti ai target finali per il 2023 contenuti negli atti di esecuzione adottati in virtù dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 67, dell'articolo 75, paragrafo 5, e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono intesi come riferimenti a target finali per il 2024.**
3. Per gli Stati membri che decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, l'accordo di partenariato elaborato per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 continua a essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione come documento strategico per l'attuazione del sostegno concesso dal FEASR per il 2021.
4. Il termine ultimo entro il quale la Commissione deve preparare un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR, a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è il 31 dicembre 2026.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel 2021

Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo della dotazione 2021 per i programmi sostenuti dal FEASR per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che:

- a) tali spese siano previste nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il 2021;
- b) sia applicabile il tasso di partecipazione del FEASR per la misura corrispondente a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1310/2013 e nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n.807/2014;
- c) il sistema di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 [...] del regolamento **(UE) n. 1305/2013** e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate; e
- d) i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) siano effettuati entro il periodo di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo II

Applicazione degli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] per l'anno di programmazione 2021

Articolo 4

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Per i programmi sostenuti dal FEASR nel periodo 2014-2020 e per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, il FEASR può sostenere:

- a) lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo conformemente agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC]; e
- b) **azioni preparatorie e di sviluppo delle capacità a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [nuovo RDC].**

Capo III

Diritti all'aiuto per i pagamenti diretti agli agricoltori

Articolo 5

Diritti all'aiuto definitivi

1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l'anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020. Ciò non pregiudica i pertinenti articoli del diritto dell'Unione relativi al valore dei diritti all'aiuto per gli anni civili dal 2021 in poi, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2020.

Capo IV

[...]

SEZIONE 1

[...]

Articolo 6

[...]

[...] ²¹ [...] [...]

²¹ [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...]

SEZIONE 2

[...]

Articolo 7

[...]

[...]

[...]

Titolo II Modifiche

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri [...] **possono**²² stabilire un periodo più breve da uno a tre **anni** nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

- 2) all'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri [...] **possono** stabilire un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell'agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 la proroga non può essere superiore a un anno. A decorrere dal 2021, per i nuovi impegni concernenti il mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri fissano nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo di un anno.";

- 3) all'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri [...] **possono** stabilire un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2021 il rinnovo non può essere superiore a un anno.";

²² **Alla luce della discussione in sede di CSA del 24 febbraio, la presidenza potrebbe proporre di rivedere il testo.**

4) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove applicabile, all'articolo 27 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio*, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

* Regolamento (UE) [NUOVO RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L ... del ... pag. ...).";

5) all'articolo 44, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove applicabile, all'articolo 28 del regolamento (UE) [NUOVO RDC] è concesso per:";

6) l'articolo 58 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è al massimo di [11 258 707 816] EUR, a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6 e i trasferimenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento], per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 del presente regolamento per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L ... del ..., pag. ...).";

7) [...] l'articolo 59, paragrafo 5, **è sostituito dal seguente** [...]:

"Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER e allo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento]."

Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.";

8) all'articolo 75, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il [...] **30 giugno 2025.**";

9) all'articolo 78 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione di valutazione ex post di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2025.";

10) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1) all'articolo 25 è aggiunto il seguente terzo comma:

"Per il 2021 l'importo della riserva è pari a **[400]** milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell'allegato del regolamento (UE) [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU).";

2) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento].

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [...] (GU L ... del ..., pag. ...).";

3) all'articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Per i programmi per i quali gli Stati membri decidono di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021.";

4) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione procede, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento]. Essi riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.";

5) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente."

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1) all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il seguente quarto comma:

"Per l'anno 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto 2020.";

2) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente settimo comma:

"Entro il [...] [gg/mm] 2020²³ gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2022, fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta.";

²³ **Da adattare in funzione della probabile data di adozione del presente regolamento.**

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente settimo comma:

"Entro il [...] **[gg/mm]** 2020²⁴ gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 per l'esercizio finanziario 2022 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15% o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25% dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2022, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) [xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020 e stabilisce la percentuale scelta.

* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del [...], [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU).";

3) alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Notifiche per l'anno civile 2021

Per l'anno civile 2021 gli Stati membri notificano, entro il 1° agosto 2020, le percentuali del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, **all'articolo 36, paragrafo 4**, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 53, paragrafo 6.";

4) all'articolo 22, paragrafo 5, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Per l'anno civile 2021, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di una modifica dell'importo figurante nell'allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 51, paragrafo 1, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.";

²⁴ **Da adattare in funzione della probabile data di adozione del presente regolamento.**

5) all'articolo 23, paragrafo 6, è aggiunto il seguente quarto comma:

"Per l'anno civile 2021, entro il [...] [gg/mm] 2020²⁵ gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.";

6) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. Dopo aver applicato l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 aventi un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale per il 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

a) il metodo di calcolo dell'aumento deciso dallo Stato membro si basa su criteri oggettivi e non discriminatori;

b) per finanziare l'aumento, tutti o parte dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019, di valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti. Tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L'applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Il valore unitario nazionale o regionale per il 2020 di cui al primo comma è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l'importo della riserva o delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019.

²⁵ **Da adattare in funzione della probabile data di adozione del presente regolamento.**

In deroga al primo comma, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 possono decidere di mantenere il valore dei diritti all'aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo.";

- 7) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

"12. Per l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all'anno in questione.";

- 8) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Per l'anno civile 2020, gli Stati membri notificano le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 11, entro il [OPOCE: entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento transitorio].

Per l'anno civile 2021, gli Stati membri notificano le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 12, entro il [...] [gg/mm]2020²⁶.";

- 9) all'articolo 30, paragrafo 8, è aggiunto il seguente quarto comma:

"Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, l'importo della riserva da escludere conformemente al secondo comma è adeguato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nel 2021, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.";

²⁶ **Da adattare in funzione della probabile data di adozione del presente regolamento.**

10) all'articolo 36, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

"Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.";

11) all'articolo 41, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Gli Stati membri possono rivedere la decisione di cui al primo comma entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno di applicazione. Entro tale data, essi comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.";

12) all'articolo 42, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Gli Stati membri possono rivedere la decisione di cui al primo comma entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno di applicazione. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.";

12 bis) all'articolo 52, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2021 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento. ";

13) all'articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per il 2020, l'importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: 649,45 EUR,
- Grecia: 234,18 EUR,
- Spagna: 362,15 EUR,
- Portogallo: 228,00 EUR.

Per il 2021, l'importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: [624,11] EUR,
- Grecia: [225,04] EUR,
- Spagna: [348,03] EUR,
- Portogallo: [219,09] EUR.";

14) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

0) all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

[...] "In deroga al primo comma, i programmi di attività elaborati per il periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021 sono prorogati e terminano il 31 dicembre 2021. Le pertinenti organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 152, le pertinenti associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 e le pertinenti organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 modificano i propri programmi di attività per tener conto di tale proroga. I programmi di attività modificati sono notificati alla Commissione entro il [31 dicembre 2020]²⁷."

²⁷ **Da adattare in funzione della probabile data di adozione del presente regolamento.**

1) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il 2020, il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a) 11 098 000 EUR per la Grecia;

b) 576 000 EUR per la Francia;

c) 35 991 000 EUR per l'Italia.

Per il 2021, il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a) [10 666 000] EUR per la Grecia;

b) [554 000] EUR per la Francia;

c) [34 590 000] EUR per l'Italia.";

1 bis) all'articolo 33, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:

"I programmi operativi per i quali, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [regolamento transitorio], deve essere approvata una proroga in linea con la durata massima di cinque anni di cui al primo comma possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2021.

In deroga al primo comma, i nuovi programmi operativi approvati dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [regolamento transitorio] hanno una durata massima di tre anni.";

2) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il 2020, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.

Per il 2021, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a [2 188 000] EUR.";

3) l'allegato VI è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 228/2013

All'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a eccezione di quelle previste dagli articoli 22 e 24 del presente regolamento.

2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: [267 580 000] EUR,

- per le Azzorre e Madera: [102 080 000] EUR,

- per le isole Canarie: [257 970 000] EUR.

3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

- per i dipartimenti francesi d'oltremare: [25 900 000] EUR,

- per le Azzorre e Madera: [20 400 000] EUR,

- per le isole Canarie: [69 900 000] EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

--

* Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)."

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 229/2013

All'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo massimo pari a [23 000 000] EUR.

3. La dotazione assegnata per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a [6 830 000] EUR."

Titolo III
Disposizioni finali

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia,

- l'articolo 10, punto 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"PARTE I: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)";

2) sotto la tabella sono aggiunti il titolo e la colonna seguenti:

"PARTE DUE: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2021)

(prezzi correnti in EUR)

	2021
Belgio	[67 178 046]
Bulgaria	[281 711 396]
Cechia	[258 773 203]
Danimarca	[75 812 623]
Germania	[989 924 996]
Estonia	[87 875 887]
Irlanda	[264 670 951]
Grecia	[509 591 606]
Spagna	[1 001 202 880]
Francia	[1 209 259 199]
Croazia	[281 341 503]
Italia	[1 270 310 371]
Cipro	[15 987 284]
Lettonia	[117 307 269]

	2021
Lituania	[195 182 517]
Lussemburgo	[12 290 956]
Ungheria	[416 202 472]
Malta	[12 207 322]
Paesi Bassi	[73 151 195]
Austria	[480 467 031]
Polonia	[1 317 890 530]
Portogallo	[493 214 858]
Romania	[965 503 339]
Slovenia	[102 248 788]
Slovacchia	[227 682 721]
Finlandia	[292 021 227]
Svezia	[211 550 876]
Totale UE	[11 230 561 046]
Assistenza tecnica	[28 146 770]
Totale	[11 258 707 816]

ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1) all'allegato II è aggiunta la colonna seguente:

"

2021
[485 604]
[773 772]
[838 844]
[846 125]
[4 823 108]
[167 722]
[1 163 938]
[1 856 029]
[4 710 172]
[7 147 787]
[344 340]
[3 560 186]
[46 750]
[299 634]
[510 820]
[32 131]
[1 219 770]

[4 507]
[703 870]
[664 820]
[2 972 978]
[584 650]
[1 856 173]
[129 053]
[383 806]
[506 000]
[672 761]

”;

2) all'allegato III è aggiunta la colonna seguente:

”

2021
[485,6]
[776,3]
[838,8]
[846,1]
[4 823,1]
[167,7]
[1 163,9]

<i>[2 036,6]</i>
<i>[4 768,7]</i>
<i>[7 147,8]</i>
<i>[344,3]</i>
<i>[3 560,2]</i>
<i>[46,8]</i>
<i>[299,6]</i>
<i>[510,8]</i>
<i>[32,1]</i>
<i>[1 219,8]</i>
<i>[4,5]</i>
<i>[703,9]</i>
<i>[664,8]</i>
<i>[2 973]</i>
<i>[584,8]</i>
<i>[1 856,2]</i>
<i>[129,1]</i>
<i>[383,8]</i>
<i>[506]</i>
<i>[672,8]</i>

ALLEGATO III**"ALLEGATO VI****LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 44,
PARAGRAFO 1**

in migliaia di euro per esercizio di bilancio					
	2014	2015	2016	2017-2020	dal 2021 in poi
Bulgaria	26 762	26 762	26 762	26 762	[25 721]
Cechia	5 155	5 155	5 155	5 155	[4 954]
Germania	38 895	38 895	38 895	38 895	[37 381]
Grecia	23 963	23 963	23 963	23 963	[23 030]
Spagna	353 081	210 332	210 332	210 332	[202 147]
Francia	280 545	280 545	280 545	280 545	[269 628]
Croazia	11 885	11 885	11 885	10 832	[10 410]
Italia	336 997	336 997	336 997	336 997	[323 883]
Cipro	4 646	4 646	4 646	4 646	[4 465]
Lituania	45	45	45	45	[43]
Lussemburgo	588	—	—	—	—
Ungheria	29 103	29 103	29 103	29 103	[27 970]
Malta	402	—	—	—	—
Austria	13 688	13 688	13 688	13 688	[13 155]
Portogallo	65 208	65 208	65 208	65 208	[62 670]
Romania	47 700	47 700	47 700	47 700	[45 844]
Slovenia	5 045	5 045	5 045	5 045	[4 849]
Slovacchia	5 085	5 085	5 085	5 085	[4 887]
Regno Unito	120	—	—	—	—